

# Messaggio

numero	data	Dipartimento
<b>5250</b>	8 maggio 2002	<b>SANITÀ E SOCIALITÀ</b>

Concerne

## Modifica della legge sull'assistenza sociale

### INDICE

1. Introduzione.....	2
2. Adeguamento della legge sull'assistenza sociale alla legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali.....	3
3. Ridefinizione del ruolo del comune nella politica del sostegno sociale e dell'inserimento.....	8
4. Altre modifiche.....	13
5. Relazione con le Linee direttive e il Piano finanziario.....	15

## 1. INTRODUZIONE

Il 5 giugno 2000, il Gran Consiglio adottava la nuova Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), come pure la revisione di una serie di leggi settoriali necessaria per adeguarle alla nuova Laps.

Le leggi modificate erano le seguenti:

- Legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattia del 26 giugno 1997;
- Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
- Legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
- Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996;
- Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994;
- Legge di applicazione della legge federale del 19 marzo 1965 concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 17 dicembre 1997.

Mancava dunque la modifica della Legge sull'assistenza sociale, dell'8 marzo 1971, rispetto alla quale l'art. 2, cpv. 2 della Laps recita: "La Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 definisce in quale misura le disposizioni cui agli artt. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 vengono applicate alle prestazioni assistenziali".

Lo scorso 13 marzo 2002, è stato licenziato il Messaggio n. 5221 "Modifica della legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali". Quel Messaggio motiva alcune modifiche alla Laps dovute a nuove decisioni federali in materia di assicurazione malattia, come pure altre modifiche la cui necessità è scaturita dai lavori organizzativi e informatici per predisporre le condizioni operative della messa in vigore della Laps, prevista per il prossimo autunno.

Lo scopo principale di questo nuovo Messaggio è dunque di proporre al Gran Consiglio le modifiche della Legge sull'assistenza sociale (Las) rese necessarie dalla Laps, dalla sua proposta di modifica e dal suo modello organizzativo per l'erogazione coordinata delle prestazioni sociali (compresa la prestazione assistenziale), che è illustrato nel capitolo 2 del Messaggio n. 5221.

Poiché la Laps e il suo modello organizzativo esigono la modifica di alcune norme della Las che riguardano la divisione dei compiti fra Cantone e Comuni in materia di assistenza sociale, si ritiene opportuno ridefinire coerentemente il nuovo ruolo del Comune nell'ambito del sostegno sociale e dell'inserimento, sostituendo gli articoli attuali con cinque nuovi articoli che tengano conto anche di un certo numero di decisioni e di direttive che sono state adottate nell'ultimo anno e mezzo e che evidenziano la necessità di questa ridefinizione.

La Legge sull'assistenza sociale è stata adottata dal Gran Consiglio l'8 marzo 1971, dunque più di trent'anni orsono. Sarebbe quindi anche giustificata una revisione globale (struttura della Legge, suo linguaggio, suoi contenuti). Tuttavia, l'urgenza di adattare la Las alla nuova legge quadro (Laps) suggerisce di limitare la sua revisione agli aspetti indicati. Cogliamo però l'occasione della revisione per proporre qualche ulteriore modifica o abrogazione di articoli della Las che non vengono più applicati, che non appaiono più coerenti con la giurisprudenza o con la prassi intercantonale in materia di assistenza, o che appaiono davvero troppo obsoleti per non essere abrogati o sostituiti.

In definitiva, si propone la modifica o l'abrogazione di oltre quaranta articoli, sovente per motivi formali (la modifica di alcuni articoli implica quella di altri). Le principali modifiche riguardano però essenzialmente tre questioni:

- la misura in cui la Las deroga alla Laps nella definizione dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi della Laps);
- la misura in cui la Las deroga alla Laps nella definizione del reddito disponibile residuale e della soglia di intervento;
- la ridefinizione coerente del ruolo del Comune nell'ambito dell'assistenza sociale coordinata dalla nuova legge quadro.

## **2. ADEGUAMENTO DELLA LEGGE SULL'ASSISTENZA SOCIALE ALLA LEGGE SULL'ARMONIZZAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI**

La Las è l'unica delle leggi settoriali che rientrano nel campo d'applicazione della Laps per la quale quest'ultima prevede la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall'art. 2, cpv. 2 Laps, che autorizza deroghe alle disposizioni degli artt. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33.

Il Consiglio di Stato, già nel Messaggio che accompagnava il progetto di Laps (1 luglio 1998, p. 19), riconosceva la particolarità dell'intervento assistenziale, che integra al sostegno finanziario un sostegno di carattere sociale, ammettendone un suo coinvolgimento solo parziale nelle regole di armonizzazione. In particolare, la soglia di intervento e il calcolo della prestazione continuano ad essere determinati tenendo conto delle raccomandazioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (CSIAS); ne consegue che i concetti di "unità di riferimento" e di "reddito disponibile residuale" applicati alla Las prevedono eccezioni rispetto alla Laps, che tengano conto delle specificità dell'utenza beneficiaria di prestazioni assistenziali.

Questo capitolo descrive le modifiche della Las necessarie per il suo adeguamento alla legge quadro. Solo una parte delle disposizioni modificate costituisce comunque delle deroghe alla Laps. In altri casi si tratta di modifiche o abrogazioni necessarie per rendere la Las conforme alla Laps.

### **Capitolo I: norme generali**

Per quanto riguarda le norme generali della Las (Capitolo I), l'adeguamento alla Laps richiede la modifica di un unico articolo.

#### **Articolo 2 cpv. 2: Sussidiarietà dell'assistenza**

L'art. 2 cpv. 1 dell'attuale Las già definisce il carattere complementare e suppletivo delle prestazioni assistenziali rispetto a quelle assicurative e previdenziali, che sono prioritarie.

Il nuovo cpv. 2, in riferimento al principio di coordinamento delle prestazioni previsto dalla Laps (art. 13), precisa che le prestazioni assistenziali si situano all'ultimo posto nell'ordine di priorità e vengono concesse unicamente quando il diritto a quelle precedenti è esaurito.

### **Capitolo II: provvedimenti assistenziali**

Una prima serie di adeguamenti sono di carattere definitorio. La terminologia utilizzata nell'attuale Las per descrivere le prestazioni, così come le tipologie impiegate per

strutturarle, sono state adattate allo schema concettuale della Laps, in un'ottica di coerenza e di modernizzazione.

### **Articolo 11: Generalità**

Il concetto di "provvedimenti assistenziali", ripreso nel titolo del capitolo, racchiude l'insieme delle misure, che si suddividono in due categorie: i provvedimenti preventivi e le prestazioni assistenziali propriamente dette. Sono queste ultime ad essere coinvolte nel coordinamento e, parzialmente, nell'armonizzazione delle prestazioni sociali previsti dalla Laps.

### **Articolo 17 cpv. 2 e 3: Prestazioni assistenziali propriamente dette**

Le prestazioni assistenziali propriamente dette si suddividono in due categorie, indicate al cpv. 2: prestazioni ordinarie e prestazioni speciali. Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (vedi artt. 18 e 21).

Al cpv. 3 si precisa che le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali: il più delle volte le prestazioni ordinarie sono ricorrenti, mentre quelle speciali sono erogate di volta in volta.

### **Articolo 18: Prestazioni ordinarie**

La definizione contenuta nell'attuale art. 18 è costruita sulla descrizione delle singole spese che le prestazioni assistenziali ordinarie sono destinate a coprire. Nel nuovo art. 18, cpv. 1, la definizione è più generale, coerente con la regola della Laps che stabilisce l'entità delle prestazioni a partire dal concetto di fabbisogno espresso come lacuna di reddito. Tale lacuna corrisponde alla differenza fra il reddito disponibile residuale (art. 22 Las) e la soglia d'intervento (art. 19 Las), da cui sono dedotte le prestazioni sociali della Laps, che precedono le prestazioni assistenziali nell'ordine di priorità dell'erogazione.

L'art. 18, cpv. 2 precisa il carattere generalmente ricorrente delle prestazioni ordinarie. Il fabbisogno espresso in termini di lacuna di reddito perdura di solito nel tempo (da qualche mese a qualche anno), con modifiche più o meno importanti.

### **Articolo 19: Soglia d'intervento**

L'art. 19 definisce la soglia d'intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps), che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.

Per la soglia Las, perseguendo l'obiettivo di una prassi coerente a livello svizzero, si ritiene opportuno deciderne annualmente l'ammontare, tenuto conto delle direttive della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (CSIAS), applicate in ampia misura dai Cantoni e dai Comuni svizzeri, compreso il Ticino. I limiti previsti sono inferiori a quelli adottati nella Laps. In pratica, ciò significa quanto segue.

Ipotizziamo che una coppia con un figlio minorenni (di età superiore ai 3 anni) abbia il seguente reddito disponibile residuale annuo (grosso modo, corrispondente al reddito lordo, meno gli oneri sociali, meno le imposte, meno la pigione riconosciuta, meno i premi riconosciuti dell'assicurazione malattia al netto del sussidio): 30'000.- franchi; oppure 20'000.- franchi; oppure 10'000.- franchi.

Poiché per tale famiglia la soglia d'intervento (minimo vitale ai sensi della Laps) è di 30'970.- franchi, e quella della Las (direttive della CSIAS) è di 23'580.- franchi, nei 3 casi di reddito disponibile residuale ipotizzati, la situazione è la seguente:

		Caso 1	Caso 2	Caso 3
1.	Soglia d'intervento Laps	30'970	30'970	30'970
2.	Soglia d'intervento Las	23'580	23'580	23'580
3.	Reddito disponibile residuale	30'000	20'000	10'000
4.	Lacuna di reddito Laps (1. - 3.)	970	10'970	20'970
5.	Lacuna di reddito Las (2. - 3.)	- (*)	3'580	13'580
6.	Assegno integrativo per il figlio (max 8050.- franchi)	970	8'050	8'050
7.	Lacuna di reddito rimanente Laps (4. - 6.)	0	2'920	12'920
8.	Lacuna di reddito rimanente Las (5.- 6.)	- (*)	- (*)	5'530
9.	Prestazione assistenziale	0	0	5'530

(\*) In questo caso vi è un'eccedenza di reddito rispetto alla soglia Las

La differenza fra le due soglie, Laps e Las, è evidenziata dal caso 2 e dal caso 3. Nel caso 2, dopo l'erogazione dell'assegno integrativo per il figlio, esiste ancora una lacuna di reddito rispetto alla soglia d'intervento Laps, ma nessuna lacuna rispetto alla soglia d'intervento Las: dunque, non sussiste diritto alla prestazione assistenziale. Nel caso 3, la lacuna ai sensi della Laps è di 12'920.- fr. e sussiste anche una lacuna (minore) rispetto al minimo Las (5'530.- fr.): quella famiglia ha dunque diritto ad una prestazione assistenziale di quell'importo.

#### Art. 20: Prestazioni speciali

Le prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie poiché rispondono a bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Sono evidenziate, fra le spese più significative mirate a soddisfare questi bisogni, le seguenti: i costi di formazione, quando non ci sono gli estremi per accedere a borse di studio; i costi della salute, quando non sussistono coperture assicurative; le spese per l'adozione di misure a favore dell'integrazione sociale e dell'inserimento professionale, obiettivi prioritari nell'ambito del sostegno sociale (art. 1, cpv. 2 Las); le spese di collocamento diurno di figli minorenni, e di collocamento in istituto di minorenni o maggiorenni quando non sono assunte dalla famiglia o nell'ambito della solidarietà privata; le spese di sepoltura (riservato l'art. 54 Las).

Le prestazioni speciali possono anche essere destinate transitoriamente a spese vincolate (art. 8 Laps e art. 20 pv. 2 Las) o a spese per l'alloggio (art. 9 Laps e art. 20 cpv. 2 Las).

Proprio per il loro carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di bisogni specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse, come già attualmente, anche quando il reddito disponibile supera di poco la soglia d'intervento.

#### Articolo 21: Unità di riferimento

Il cpv. 1 introduce la principale deroga all'unità di riferimento definita dalla Laps (art. 4 Laps). E' il caso del figlio maggiorenne economicamente dipendente da genitori che non assolvono al loro obbligo di mantenimento, anche se il loro reddito disponibile residuale è superiore alla soglia stabilita dalla Las. In questo caso se il figlio, oggettivamente impossibilitato a provvedere a sé stesso, chiedesse una prestazione assistenziale, questa non potrebbe essere rifiutata rimandando semplicemente agli obblighi del CCS. I tempi necessari per portare a termine le procedure civili previste in questi casi sono infatti assai lunghi e non permettono certo a una persona di rimanere, per questo lasso di tempo, senza alcun sostegno. Questa situazione era già evidenziata nel Messaggio che accompagnava il progetto della Laps (Messaggio n. 4773 del 1. luglio 1998, p. 19).

In questo caso specifico, l'art. 21 cpv. 1 della Las prevede quindi che dall'unità di riferimento del richiedente siano esclusi i genitori. In caso contrario il reddito di riferimento e la soglia d'intervento sarebbe infatti quelli di tutta la famiglia e non solo quelli del richiedente.

Il cpv. 2 estende la possibilità di deroga ad altri casi eccezionali, non circoscrivibili a priori, in cui altri membri dell'unità di riferimento non assolvono i loro obblighi di mantenimento o di assistenza ai sensi del CCS (artt. 159, 163, 276, 328 e 329 CCS).

Ciò è giustificato dalla natura delle prestazioni assistenziali che rappresentano quel minimo vitale che non può essere negato a nessuno che si trovi in situazione di reale bisogno (art. 12 Costituzione federale; art. 13 Costituzione cantonale; DTF 121 I 367; 122 I 101; 122 II 193; 127 I 145).

In questi casi, il servizio competente può attivare la procedura di regresso secondo le disposizioni contenute negli artt. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 della Las.

### **Articolo 22: Reddito disponibile residuale**

L'art. 22 identifica le deroghe relative alle diverse componenti del reddito computabile e, della spesa vincolata, rispetto a quelle indicate negli artt. 6 e 8 della Laps.

In generale, si tratta di deroghe a carattere restrittivo, volte a determinare un reddito disponibile che misuri ancora meglio la reale situazione di bisogno del richiedente.

Alcune entrate non considerate dalla Laps (che fa riferimento essenzialmente ai redditi contemplati dalla Legge tributaria) sono incluse fra i redditi (per esempio i redditi dei minorenni e le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia); inoltre, i limiti di esenzione della sostanza (ad esclusione dell'abitazione primaria) sono inferiori a quelli della Laps.

Dal calcolo delle spese sono poi escluse alcune voci quali le rendite e gli oneri permanenti, gli alimenti e le imposte: le risorse delle prestazioni assistenziali non possono essere destinate a pagare questi oneri. La persona priva del minimo vitale cessa i pagamenti e il creditore ha eventualmente a disposizione altri mezzi (per esempio, il ricorso all'anticipo degli alimenti).

Infine, il limite per il riconoscimento delle spese e degli interessi su debiti è inferiore a quello della Laps.

### **Articolo 23: Assistenza indispensabile**

L'art. 23 cpv. 1 sancisce l'imprescindibilità dell'attribuzione del minimo vitale assoluto coerentemente ai principi costituzionali e all'obiettivo prioritario della Las di assistenza alle persone nel bisogno (art. 1 cpv. 1 Las).

Se vi è responsabilità soggettiva è però possibile ridurre – come contemplato dalle direttive della CSIAS – l'ammontare delle prestazioni erogate, che rappresentano un "minimo sociale" e non solo un minimo di quanto assolutamente necessario per la sopravvivenza (art. 23 cpv. 2, vedi anche art. 26, cpv. 2).

Questa possibilità, già presente nella Las attuale (art. 21 Las; così come il principio di assistenza indispensabile), si basa su un concetto di responsabilità più esteso rispetto a quello adottato dalla Laps. Quest'ultima limita la responsabilità ai casi di abuso e prevede quale rimedio la restituzione delle prestazioni indebitamente percepite (art. 26 Laps). La Las va oltre, estendendo il concetto di responsabilità allo stato di bisogno in cui il richiedente si trova e prevedendo di conseguenza la possibilità di ridurre le prestazioni attribuite.

### **Articolo 33: Obbligo di rimborso**

Il nuovo art. 33, rispetto a quello attualmente in vigore, limita e precisa le circostanze nelle quali sussiste un obbligo di rimborso delle prestazioni assistenziali, in adeguamento alla prassi già attualmente diffusa (e in riferimento alle norme della CSIAS riviste nel 1998 e nel 2000): sono considerate unicamente le situazioni in cui le prestazioni assistenziali sono versate quali anticipo su prestazioni assicurative e i casi di acquisizione di sostanza (vincite, eredità).

Si tratta, come raccomanda la CSIAS, di non scoraggiare il reinserimento professionale e la riconquista dell'autonomia con la "minaccia" di pignorare il salario per rimborsare le prestazioni assistenziali (evitare la cosiddetta "trappola della povertà").

### **Articolo 34: Casi particolari**

Coerentemente alla semplificazione e alla chiarificazione introdotte dall'art. 33, l'art. 34 non è più pertinente e viene abrogato.

### **Articolo 36: Prestazioni ottenute indebitamente**

L'art. 36 è un semplice adeguamento all'art. 26 Laps, cui rinvia per le modalità di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite.

### **Articolo 41: Disposizioni procedurali per il rimborso e il regresso**

L'adeguamento di questo articolo risponde ad un'esigenza di maggior chiarezza legislativa, precisando la distinzione fra le modalità in cui vengono fatti valere il diritto di rimborso e il diritto di regresso: decisione nei confronti del beneficiario nel primo caso e azione civile nel secondo caso.

### **Articolo 42: Prescrizione**

Riprende la precisazione concettuale introdotta nell'art. 41, che distingue diritto di rimborso e azione di regresso.

### **Articolo 59: Domanda**

La nuova formulazione del cpv. 1 è un adeguamento alla Laps e alla sua procedura, come pure l'abrogazione del cpv. 2 (si veda anche il prossimo capitolo del Messaggio, sui compiti del Comune). Ne consegue che il cpv. 3 attuale, diviene il cpv. 2 del nuovo articolo.

### **Articolo 61: Decorrenza**

Il cpv. 1 viene adeguato alla Laps.

Il cpv. 2, in deroga al cpv. 1 e alla Laps, prevede la possibilità di interventi retroattivi. E' importante mantenere questa norma, già attualmente in vigore, per garantire la possibilità di intervento in casi particolari, in cui la copertura di spese arretrate evita un aggravamento ulteriore della situazione di bisogno.

### **Articolo 65: Rimedi di diritto**

Si tratta di un adeguamento a quanto previsto dalla Laps (art. 33 Laps), con l'unica eccezione prevista al cpv. 2 per l'anticipo alimenti, prestazione che non rientra nel campo d'applicazione della Laps: il ricorso, in questo ambito, viene ancora presentato al Consiglio di Stato, come oggi.

### **3. RIDEFINIZIONE DEL RUOLO DEL COMUNE NELLA POLITICA DEL SOSTEGNO SOCIALE E DELL'INSERIMENTO**

#### **Premessa**

Nella vigente Legge sull'assistenza, il ruolo del Comune è definito agli artt. 51-57, 59-60, 63-64.

Alcuni di questi articoli, di natura procedurale, devono essere abrogati o rivisti alla luce della Laps e delle sue modalità di organizzazione coordinata dell'inoltro e della gestione di prestazioni sociali, comprese le prestazioni assistenziali.

Inoltre, nell'ultimo anno e mezzo sono state adottate, a vari livelli, decisioni e direttive che rafforzano la necessità di ridefinire il ruolo del Comune nell'ambito del sostegno sociale e dell'inserimento (prestazioni assistenziali "passive" e misure attive per favorire l'autonomia dei beneficiari tramite l'inserimento professionale e sociale).

Ricordiamo queste decisioni e direttive, come pure le implicazioni della Laps e del suo modello organizzativo, prima di commentare puntualmente i nuovi articoli proposti al posto di quelli vigenti.

#### **La presa di posizione della CDAS sullo sviluppo del sostegno sociale nei Cantoni**

In occasione dell'Assemblea generale del 21 settembre 2000, la Conferenza dei direttori cantonali degli affari sociali (CDAS) ha adottato delle raccomandazioni in materia di sostegno sociale, di cui richiamiamo il paragrafo 3.4.1.<sup>1</sup>

In questo paragrafo – intitolato "Regionalizzazione e professionalizzazione del sostegno sociale" – la CDAS approva lo sviluppo attuale che si muove nella direzione di una regionalizzazione e di una professionalizzazione del sostegno sociale". La CDAS ritiene che "questa evoluzione aumenta l'efficacia del sostegno sociale e favorisce le sinergie". Inoltre, sottolinea che "le responsabilità, le procedure, come pure la perequazione degli oneri, devono essere stabilite a livello cantonale, per assicurare la parità di trattamento e la sicurezza giuridica".

In conclusione: "La CDAS raccomanda ai Cantoni di adattare, se necessario, le norme legali in vista di favorire la regionalizzazione e la professionalizzazione dell'azione sociale".

Va da sé che, in presenza di una regionalizzazione delle procedure di sostegno sociale – indispensabile anche per applicare la Laps, come esposto nel Messaggio sulla sua modifica, dello scorso 13 marzo – il ruolo dei Comuni vada ridefinito.

#### **La nuova edizione dei "concetti e indicazioni per il calcolo dell'aiuto sociale" della CSIAS**

Da anni, la pratica operativa del sostegno sociale nel Cantone Ticino e, praticamente, in tutti i Cantoni fa riferimento alle direttive concordate a livello intercantonale ed emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (CSIAS).

Alla pagina A.4-3 dell'edizione 12/2000 di queste direttive, sotto il titolo "Professionalità" si legge:

"Il sostegno sociale si fonda su una valutazione precisa della situazione del singolo richiedente, su una messa a punto concertata di un piano d'azione e di un aiuto mirato".

---

<sup>1</sup> Vedi: Armin Schöni, La Conférence des directeurs cantonaux des affaires sociales édicte des recommandations pour le développement de l'aide sociale, in: "Sécurité sociale", no 6/2000, Ufficio federale delle assicurazioni sociali.



Alla pagina A.5-1 – sotto il titolo “Diritto a chiarezza e puntualità” – si legge:

“Gli Uffici preposti al sostegno sociale non possono esimersi dal comunicare una decisione o una risposta. Inoltre, non dovrebbero rimandare oltre misura l’esame di una domanda”.

Anche queste indicazioni esigono di rivedere le modalità di coinvolgimento dei Comuni nella politica di sostegno sociale e, in particolare, gli artt. 52 e 64 della LAS. Infatti, la richiesta di pareri preventivi ai Municipi per la definizione del diritto alle prestazioni assistenziali e per la loro modifica o soppressione ostacola la celerità delle decisioni e contraddice, almeno in parte, l’esigenza di fondare le decisioni non su apprezzamenti di organi politici, bensì su valutazioni precise di tipo professionale, basate su criteri e direttive il meno possibile discrezionali e soggettive.

### **La decisione del Gran Consiglio del 18.12.00**

Il 18 dicembre 2000, il Gran Consiglio ha abrogato l’art. 32a della LAS che imponeva al Comune di domicilio dell’assistito di partecipare alle spese per prestazioni assistenziali e agli eventuali ricuperi nella misura del 30%.

La motivazione della decisione (che comporta per il Cantone circa 10 milioni all’anno di oneri supplementari) era del tipo “chi comanda, paga”.

Non veniva messa in discussione la competenza del Cantone di decidere in merito alle prestazioni assistenziali, sulla base di criteri legali e di direttive precise, anzi. Il punto era che si prendeva atto della scarsa efficacia della procedura di consultazione dei Comuni il cui parere non poteva sovente essere preso in considerazione, perché non sempre basato su una documentazione oggettiva della situazione del richiedente e sulla conoscenza corretta delle direttive intercantonali applicate dal Ticino in materia di prestazioni assistenziali (le già citate direttive della CSIAS).

Anche questa decisione del Gran Consiglio rende quanto mai opportuna la ridefinizione del ruolo del Comune nell’ambito della politica del sostegno sociale, nell’ottica di una più razionale divisione dei compiti.

### **La Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali**

Quando il Gran Consiglio ha adottato la nuova Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, il Consiglio di Stato, nell’ambito di Amministrazione 2000, ha dato il via al “Progetto Intervento Sociale” con il mandato, tra l’altro, di creare le premesse organizzative e informatiche per mettere in vigore la Laps.

Come già ricordato, questo Consiglio ha poi licenziato il Messaggio 5221 che propone alcune modifiche della Laps per renderla più facilmente applicabile dal punto di vista amministrativo e per adattarla ai nuovi orientamenti federali in materia di sussidio ai premi dell’assicurazione malattia.

Il Messaggio 5221 (capitolo 2) illustra il modello organizzativo e il sistema informatico concepiti per poter applicare la Laps: una legge impegnativa, che coordina otto diverse prestazioni sociali, tra cui la prestazione assistenziale, ed è basata su definizioni rigorose ma complesse quali l’unità di riferimento e il reddito disponibile residuale, che rappresentano i parametri chiave per l’armonizzazione e il coordinamento.

Ricordiamo, in particolare, gli aspetti seguenti, rilevanti ai sensi della ridefinizione del ruolo del Comune nella procedura di sostegno sociale:

- l’inoltro delle domande di prestazioni sociali verrà gestita tramite un certo numero di “sportelli regionali polivalenti”. Inizialmente, si tratterà di 6-8 sportelli situati nei “Comuni

polo”; successivamente, il loro numero coinciderà con quello che scaturirà dal progetto, sollecitato da una mozione del Gran Consiglio, di regionalizzazione delle Agenzie AVS (18-20 Agenzie regionalizzate);

- il richiedente le prestazioni Laps (comprese, quindi, le prestazioni assistenziali) verrà indirizzato dal suo Comune di domicilio allo sportello regionale pertinente dove, con l'aiuto di un operatore collegato in rete alla banca dati centrale delle prestazioni sociali, immetterà i dati necessari alla - o alle - richieste di prestazione. Il richiedente sarà facilitato dal fatto che gli saranno presentati i dati anagrafici e fiscali suoi e della sua unità di riferimento già in possesso dell'Amministrazione cantonale: esso li potrà confermare, correggere, completare.

Per realizzare questa importante innovazione organizzativa, l'Amministrazione cantonale sta lavorando con un Gruppo di Comuni polo disponibili a realizzare “sportelli pilota” che dovranno essere operativi sin dalla messa in vigore della Laps, prevista il prossimo autunno.

Questa impostazione organizzativa indispensabile per poter applicare la nuova Legge voluta dal Gran Consiglio implica, più ancora delle decisioni e direttive ricordate nei punti precedenti, una nuova definizione del ruolo del Comune nelle prestazioni assistenziali, che sono sussidiarie rispetto alle altre prestazioni sociali armonizzate e coordinate dalla legge quadro.

La nuova definizione del ruolo del Comune è stata discussa e rielaborata con i rappresentanti – Municipali e/o funzionari comunali – di una decina fra i principali Comuni del Cantone; essa è poi stata sottoposta alla Lega dei Comuni rurali e montani e all'Associazione dei Comuni urbani ticinesi.

I Comuni interpellati e la Lega dei Comuni rurali e montani hanno espresso un ampio consenso verso la riforma.

La Lega raccomanda di ricercare la massima coerenza fra i comprensori delle Delegazioni tutorie regionali, delle future agenzie AVS regionalizzate e degli sportelli Laps. Esprime anche la consapevolezza che i Comuni più piccoli incontrano e potranno ancora incontrare qualche difficoltà nello svolgere i loro compiti di natura sociale: a medio termine, l'aggregazione dei Comuni rappresenterà un miglioramento importante per l'adempimento di questi compiti, purché se ne tenga conto nella riorganizzazione delle amministrazioni comunali in caso di aggregazione.

La posizione dell'Associazione dei comuni urbani non è pervenuta in tempi utili per la redazione di questo Messaggio. Tuttavia, quasi tutti i principali Comuni urbani hanno partecipato, come ricordato sopra, tramite Municipali e/o funzionari, alla messa a punto dei nuovi articoli proposti.

La proposta è strutturata in 5 articoli che sostituiscono gli attuali artt. 51-56 della Las e comportano pure l'abrogazione, completa o parziale, di alcuni altri articoli.

Qui di seguito, presentiamo ora i cinque nuovi articoli.

### **Articolo 51: Ruolo del Comune**

Questo articolo riassume gli ambiti di competenza del Comune nella politica cantonale del sostegno sociale e dell'inserimento, che vengono poi sviluppati negli articoli seguenti.

### **Articolo 52: Informazione e consulenza**

Le lett. a) – c) di questo articolo sintetizzano il ruolo del Comune nell'ambito della nuova procedura necessaria all'applicazione della Laps. Il Comune rimane l'antenna di

informazione e consulenza più prossima al cittadino, anche in materia di prestazioni sociali cantonali. Prima di recarsi allo sportello regionale competente, il cittadino si rivolge al suo Comune di domicilio per ottenere le informazioni necessarie sulla documentazione da presentare allo sportello regionale e per ottenere un appuntamento con il medesimo sportello.

La lett. d) indica, dapprima, che il Comune di domicilio verrà ancora informato dal Cantone sui suoi cittadini beneficiari di prestazioni assistenziali: un'informazione essenziale, rispettosa del diritto delle persone assistite alla protezione dei loro dati. L'informazione è necessaria e opportuna per evitare che il Comune venga sollecitato impropriamente da richieste di eventuali prestazioni puntuali comunali (vedi il prossimo art. 53), e per mettere il Comune nella condizione di potersi attivare nell'ambito delle misure di inserimento professionale e sociale a favore della persona beneficiaria di prestazioni assistenziali cantonali (vedi l'art. 56).

La medesima lett. d) indica poi che, se necessario, il Comune offre la sua collaborazione per eventuali verifiche che apparissero opportune circa la situazione economica e personale del beneficiario.

La lett. e) formalizza una prassi già oggi attuata da alcuni Comuni che assumono il compito di erogare al beneficiario la prestazione assistenziale assegnata dal Cantone, ricevendone poi il rimborso integrale. Questo compito, con il tempo, dovrebbe poter essere assunto direttamente dal Cantone, come già attuato in gran parte, ma questo trasferimento di compiti potrà essere completato solo dopo un certo periodo di applicazione della nuova procedura Laps. Inoltre, per alcuni casi particolari (cittadini incapaci di gestire la prestazione assistenziale, ma privi di tutela o di curatela amministrativa) potrebbe essere necessario che il Comune continui ad erogare gli importi della prestazione suddivisa in quote settimanali, se non addirittura giornaliere.

### **Articolo 53: Aiuti puntuali**

Già oggi numerosi Comuni dispongono di "fondi sociali" con i quali sostengono particolari bisogni occasionali di loro cittadini, per i quali sarebbe improprio assegnare una prestazione assistenziale ricorrente.

Poiché questi aiuti puntuali comunali sono sovente sussidiari a quelli di organizzazioni private, il cpv. 1 precisa che il Comune facilita dapprima l'accesso del proprio cittadino ai fondi privati, e solo se necessario interviene con le proprie risorse.

Il cpv. 2 si limita a richiamare l'importante competenza, di cui già oggi i Comuni dispongono, e di cui, in piena autonomia, parecchi di loro fanno uso. Il ruolo che i Comuni assumono di intervenire a favore dei loro cittadini in situazione momentanea di bisogno è molto opportuno, perché evita ai loro cittadini una laboriosa procedura di richiesta di prestazioni cantonali quando essi abbisognano soltanto di una prestazione puntuale (ad esempio, un contributo per pagare una "settimana bianca" o "verde" organizzata dalla scuola di un loro figlio, oppure per pagare una fattura del dentista, e così via).

Il Comune, in virtù della sua autonomia, rimane libero di fare uso o meno di questa competenza.

### **Articolo 54: Spese di sepoltura**

Questo articolo vuole adottare anche in Ticino una prassi generalizzata negli altri Cantoni e già applicata da alcuni nostri Comuni, che assumono l'onere di dare sepoltura ai loro cittadini che non sono, al momento del decesso, beneficiari di prestazioni assistenziali cantonali, ma che non lasciano risorse per coprire le spese funerarie, né dispongono di parenti che si assumono queste spese spontaneamente. Il compito è limitato: nel 2001, il Cantone ha dovuto provvedere alle spese di sepoltura di sole 35 persone che si trovavano

nella situazione indicata. Lo scopo della proposta è di evitare che vengano centralizzate nel Cantone prestazioni puntuali che possono essere meglio assunte dal Potere pubblico locale, il Comune.

### **Articolo 55: Inserimento**

In questo articolo si tratta di riprendere nella Legge una prassi già oggi in atto da quando, nel 1994 e poi nel 1997, la Las è stata completata con l'introduzione di un capitolo sulle "misure attive" per favorire il reinserimento professionale e sociale dei beneficiari di prestazioni assistenziali. Molti Comuni offrono occupazione temporanea (della durata massima di 12 mesi) a beneficiari di prestazioni sociali che, in tal modo, contribuiscono a compiti di utilità pubblica e ricevono, al posto della prestazione assistenziale "passiva", un "salario sociale" (2'600.- franchi al mese) riacquistando l'idoneità a proporsi sul mercato del lavoro ordinario o, nel peggiore dei casi, riacquistano il diritto alle prestazioni della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione.

Il Comune (o una sua azienda) in tal caso contribuisce con circa 300.- franchi al mese alla copertura del costo del lavoro che, oltre al salario di 2'600.- franchi, comprende circa 300.- franchi di oneri sociali del datore di lavoro.

E' auspicabile che tutti i Comuni, nel limite delle loro possibilità, offrano queste opportunità ai loro cittadini più sfavoriti, rendendo con ciò un grosso servizio alle loro prospettive di integrazione professionale e sociale, con un onere molto modesto.

### **Articoli 56 e 57: Commissione intercomunale dell'assistenza**

Abrogati, perché non più pertinenti con la ridefinizione dei compiti del Cantone e del Comune in materia di sostegno sociale.

### **Articolo 60: Esame e decisione**

Art. 60, cpv.1: abrogato, perché non più pertinente con il modello organizzativo della Laps.

Art. 60, cpv.2: nuova formulazione, poiché la comunicazione dei casi d'assistenza dal Cantone ai Comuni è retta dal nuovo art. 52, lett. d).

### **Articolo 63, cpv.2: Anticipi**

Abrogato, perché non più pertinente con la ridefinizione dei compiti del Cantone e del Comune in materia di sostegno sociale.

### **Articolo 64: Modificazione, riduzione o soppressione delle prestazioni**

Abrogato, perché non più pertinente con la Laps, il suo modello organizzativo e la ridefinizione dei compiti del Cantone e del Comune in materia di sostegno sociale. La modificazione delle prestazioni è disciplinata dal nuovo art. 26 Las.

### **Conclusioni**

La nuova definizione del ruolo del Comune rappresenta, da una parte, una soluzione adeguata alla necessità di rivedere la Las a causa dell'entrata in vigore della Laps e del conseguente modello organizzativo. Rappresenta, d'altra parte, anche un modesto contributo alla ridefinizione più chiara della divisione dei compiti tra Cantone e Comuni. Il ruolo del Comune nella politica di sostegno sociale e di inserimento professionale dei cittadini viene valorizzato, coniugando l'irrinunciabile ruolo "di prossimità" del Comune a quello di garanzia di una fondamentale parità di trattamento che compete al Cantone. Nel

contempo, con questa suddivisione dei compiti vengono ridotti gli oneri amministrativi, cantonali e comunali, che scaturiscono da un intreccio poco razionale dei compiti. L'onere aggiuntivo per i Comuni sarà davvero modesto, in assoluto e rispetto allo sgravio di cui hanno beneficiato, nell'ambito del sostegno sociale, in conseguenza dell'abrogazione dell'art. 32a della Las (partecipazione alle spese cantonali per prestazioni assistenziali e di inserimenti in ragione del 30%).

#### **4. ALTRE MODIFICHE**

Come detto nell'introduzione, si approfitta di questa revisione della Las per proporre l'abrogazione di norme non applicate, superate dalla nuova giurisprudenza o rese obsolete dalla prassi in materia di assistenza (prassi orientata a livello intercantonale dalle direttive della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale), e per formulare in modo più chiaro norme vigenti. Inoltre, si tratta di adottare modifiche formali di determinati articoli rese necessarie dalle modifiche di altri articoli presentate nei capitoli precedenti.

##### **Articolo 5: Titolare del diritto**

Viene modificato il marginale per uniformare la terminologia con quella della Laps. Il vigente cpv. 2 diviene cpv. 3.

Al posto del vigente cpv. 2 ne viene introdotto uno nuovo: esso chiarisce che i provvedimenti e le prestazioni assistenziali per i richiedenti l'asilo e i rifugiati con permesso B discendono dal diritto federale in materia, e non dalla legge cantonale sull'assistenza sociale.

##### **Articolo 12: Provvedimenti preventivi**

Viene modificato solo il marginale. Questo articolo rimane: esso è di natura programmatica ed è volto a stimolare l'autorità cantonale, a individuare, promuovere e coordinare le iniziative che possono prevenire, e non solo correggere, le situazioni di indigenza.

Vengono invece abrogati i successivi articoli 13 – 16 considerati dalla Legge vigente provvedimenti preventivi.

##### **Articolo 13: Interventi sociali**

Viene abrogato perché non più conforme, soprattutto nel linguaggio, al rispetto della persona in condizione di bisogno e al significato dell'intervento di sostegno sociale e di inserimento, che trova i suoi fondamenti nella costituzione federale, nella costituzione cantonale, in leggi federali e cantonali e nelle direttive intercantonali della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (CSIAS).

##### **Articoli 14 e 15: Prestiti**

Vengono abrogati, poiché questo strumento si è rilevato inefficace e non viene più utilizzato da tempo.

##### **Articolo 16: Quote AVS/AI**

Viene abrogato, poiché i compiti indicati sono stati assunti direttamente dall'Istituto delle assicurazioni sociali.

#### **Articolo 24: Forma delle prestazioni**

Viene ripreso qui il vigente articolo 26. L'attuale articolo 24 non è più necessario alla luce della ridefinizione delle prestazioni assistenziali esposta agli articoli 17,18, 19 e 20.

#### **Articolo 25: Modo di pagamento**

Viene ripreso qui il vigente articolo 29. L'attuale articolo 25 è superato dalla riforma della Las del 3 ottobre 1994 e del 24 giugno 1997 che hanno introdotto, e poi completato, il capitolo Ila "Inserimento sociale e professionale".

#### **Articolo 26: Revisione**

Viene ripreso qui, nella sostanza, l'attuale articolo 31 con modifiche che tengono conto di quanto già previsto dalla Laps e definiscono in modo più globale le situazioni in cui possono essere ridotte o soppresse le prestazioni assegnate. L'attuale articolo 26 è ridondante rispetto ad altri articoli.

#### **Articolo 27: Anticipo alimenti**

Viene ripresa qui la lettera e) dell'attuale art. 19. E' importante che l'anticipo alimenti sia oggetto di un proprio articolo di legge poiché esso non è una prestazione assistenziale, bensì una misura di aiuto al genitore separato cui è stato affidato un figlio e che ha difficoltà nell'incasso degli alimenti dovuti dall'altro genitore; questa prestazione, diversamente dalle prestazioni assistenziali, è indipendente dal reddito di chi la richiede.

#### **Articoli 28 – 31**

Questi articoli vengono abrogati perché le loro norme sono state riprese, con la presente proposta di modifica della Las, in altri articoli.

#### **Articolo 31d cpv. 5: Condizioni**

Modifica puramente formale: il rinvio all'art. 21 è sostituito da quello al nuovo art. 23.

#### **Articolo 32: Finanziamento**

Viene abrogato perché superfluo.

#### **Articolo 47: Competenze particolari del Consiglio di Stato**

Questo articolo viene soppresso perché privo di oggetto. Infatti, con riferimento alle lettere dell'articolo:

- a) la base legale per il rimpatrio di stranieri non risiede nella Legge sull'assistenza ma nella legislazione federale sugli stranieri e nelle norme cantonali di applicazione;
- b) si riferisce all'articolo 15 che è stato abrogato;
- c) l'applicazione dell'articolo 43 (rimborso e regresso) fa parte del normale lavoro amministrativo dei servizi incaricati del sostegno sociale e dell'inserimento, basato sulla legge e sulle direttive della CSIAS;
- d) la stipulazione di convenzioni con gli istituti non è pertinente a questa Legge.

## **Articolo 48: Compiti del Dipartimento**

Rimane invariato il cpv. 1 mentre viene parzialmente modificato, soprattutto per ragioni formali, il cpv. 2.

Più precisamente:

- cpv. 2, lett. a):            compito derivato dal nuovo art. 19 (soglia di intervento);
- cpv. 2, lett. b) e c):      riprendono le attuali lett. a) e b);
- cpv. 2, lett. d):           riformulazione con termini giuridicamente più appropriati dall'attuale lett. c).

L'attuale lett. d) del cpv. 2 dell'art. 48 viene abrogata poiché superflua (basta l'art. 12 sui provvedimenti preventivi).

## **Articolo 62: Intervento d'ufficio**

Viene abrogato, poiché l'intervento d'ufficio non viene mai applicato, è paternalista e non rispettoso dell'autonomia e della libertà individuale.

## **5. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO**

La modifica della Legge sull'assistenza sociale è menzionata nell'allegato 4 (Piano delle principali modifiche legislative) del Rapporto al Gran Consiglio sul secondo aggiornamento delle Linee direttive e del Piano finanziario 2000-2003, dell'ottobre 2001.

Il medesimo Rapporto (pag. 34 e pp. 71-74) indica fra gli obiettivi programmatici del quadriennio 2000-2003 anche "la ridefinizione dei rapporti Cantone/Comuni". La revisione della Las che viene proposta con il presente Messaggio rappresenta anche un contributo a questo obiettivo programmatico.

### **Spese di investimento e spese correnti**

La revisione della Las non comporta nessuna spesa supplementare, né di investimento, né corrente. Gli interventi necessari all'applicazione della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali e, quindi, della Legge sull'assistenza sociale nell'ambito del coordinamento sono già stati illustrati nel Messaggio n. 5221 del 13 marzo 2002 "Modifica della legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali", alle pp. 18-19.

La spesa corrente per le prestazioni assistenziali potrebbe conoscere una lieve riduzione in conseguenza del riordino dei compiti cantonali e comunali in materia di assistenza.

Ad esempio, per le spese di sepoltura che vengono demandate ai Comuni (art. 54), nel 2001 il Cantone aveva speso circa 120'000 franchi.

### **Effettivi del personale**

La revisione della Las non comporta necessità di personale supplementare. Anzi, la più razionale divisione dei compiti tra Cantone e Comuni in materia di sostegno sociale e di inserimento dovrebbe ridurre il lavoro amministrativo degli uni e degli altri e, quindi, contribuire al contenimento del fabbisogno di personale.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, L. Pedrazzini

Il Cancelliere, G. Gianella



Disegno di

## LEGGE

### sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971; modifica

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista la Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps);
- visto il messaggio 8 maggio 2002 n. 5250 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

I.

La Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 è così modificata:

*Ingresso (dopo il richiamo al messaggio del 5 giugno 1970):*

- richiamata la Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps)

#### **Art. 2 cpv. 2 (nuovo)**

**Sussidiarietà  
dell'assistenza**

<sup>2</sup>In particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps).

#### **Art. 5**

**Titolare del diritto**

<sup>1</sup>Hanno diritto ai provvedimenti e alle prestazioni della presente legge le persone domiciliate o dimoranti nel Cantone.

<sup>2</sup>Ai richiedenti l'asilo, alle persone ammesse provvisoriamente e ai rifugiati con permesso B si applicano prioritariamente le disposizioni derivanti dal diritto federale sull'asilo.

<sup>3</sup>Sono riservate le disposizioni del diritto federale e dei trattati internazionali.

## Capitolo II - Provvedimenti assistenziali

(prima dell'art. 11)

### Art. 11

Generalità

I provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi e in prestazioni assistenziali propriamente dette.

### Art. 12 (marginale)

A. Provvedimenti preventivi

### Art. 13

Abrogato

### Art. 14

Abrogato

### Art. 15

Abrogato

### Art. 16

Abrogato

### Art. 17 cpv. 2 e 3 (nuovo)

B. Prestazioni assistenziali propriamente dette  
I. In generale

<sup>2</sup>Le prestazioni assistenziali sono ordinarie o speciali.

<sup>3</sup>Le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali.

### Art. 18

II. In particolare  
1) Prestazioni ordinarie  
a) Definizione

<sup>1</sup>Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d'intervento ai sensi dell'art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps.

<sup>2</sup>Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente.

### Art. 19

b) Soglia d'intervento

La soglia d'intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all'art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale.

## Art. 20

### 2) Prestazioni speciali Definizione

<sup>1</sup>Le prestazioni speciali sono destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio

- a) spese di formazione;
- b) franchigie, partecipazioni, spese dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap;
- c) determinate assicurazioni;
- d) misure che favoriscono l'integrazione sociale e l'inserimento professionale;
- e) spese di collocamento diurno di figli minorenni;
- f) spese di collocamento in istituto;
- g) spese di sepoltura.

<sup>2</sup>Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l'alloggio superiori ai limiti previsti dall'art. 22.

<sup>3</sup>Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario raggiungono o superano la soglia d'intervento ma non coprono il bisogno specifico cui esse sono destinate.

## Art. 21

### 3) Norme comuni a) Unità di riferimento

<sup>1</sup>In deroga all'art. 4 Laps, se il titolare del diritto è un figlio maggiorenne non economicamente indipendente e il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento supera la soglia di intervento delle prestazioni assistenziali, dall'unità di riferimento vengono esclusi i genitori che non ottemperano al loro obbligo di mantenimento ai sensi dell'art. 277 CCS.

<sup>2</sup>In caso di rigore, l'autorità competente può pure escludere dall'unità di riferimento altri membri che non ottemperano ai loro obblighi di mantenimento o di assistenza nei confronti del titolare del diritto, ai sensi degli artt. 159, 163, 276, 328 e 329 CCS.

## Art. 22

### b) Reddito disponibile residuale

Il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:

#### a) Reddito computabile

1. vengono computate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte dell'unità di riferimento e dichiarate dal richiedente;
2. la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera 100'000 fr. per l'abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, 10'000 fr. per una persona sola, 20'000 per una coppia (coniugi o conviventi con figli in comune) e 2'000 fr.

per ogni figlio minorenni o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile;

3. vengono interamente computati i redditi dei minorenni facenti parte dell'unità di riferimento.

b) Spesa vincolata:

1. non vengono computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);

2. non vengono computati gli alimenti di cui all'art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;

3. non vengono computate le imposte di cui all'art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;

4. le spese e gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all'importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all'art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).

**Art. 23**

c) **Assistenza indispensabile**

<sup>1</sup>Le prestazioni assistenziali strettamente indispensabili non possono essere rifiutate, anche se l'interessato sia personalmente colpevole del suo stato.

<sup>2</sup>L'importo delle prestazioni ordinarie e di quelle speciali, stabilito secondo gli art. 18 e 20, può però essere ridotto, tenuto conto delle direttive in merito della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale.

**Art. 24**

d) **Forma delle prestazioni**

Le prestazioni assistenziali sono in danaro o in natura.

**Art. 25**

e) **Modo di pagamento**

I pagamenti delle prestazioni in danaro sono di regola effettuati dall'Autorità competente direttamente all'assistito o al suo rappresentante legale.

**Art. 26**

f) **Revisione**

<sup>1</sup>Possono essere modificati in ogni tempo la natura e la forma delle prestazioni o decise misure particolari di vigilanza, quando l'assistito si dimostra incapace di utilizzare le prestazioni assegnategli in modo conforme alla loro finalità.

<sup>2</sup>Riservate le norme degli artt. 23 e 36, le prestazioni assistenziali possono essere ridotte o soppresse se l'assistito fa un uso improprio delle prestazioni assegnategli o rifiuta delle misure che favorirebbero la sua autonomia.

#### **Art. 27**

#### **C. Anticipo alimenti**

<sup>1</sup>Lo Stato garantisce, nei limiti delle disposizioni stabilite dal regolamento d'applicazione, l'anticipo e l'incasso degli alimenti per figli minorenni, quando l'obbligato non provveda al pagamento.

<sup>2</sup>L'anticipo non costituisce una prestazione assistenziale propriamente detta e il relativo importo non è soggetto all'obbligo di rimborso da parte del beneficiario; lo Stato è surrogato nei diritti del beneficiario nei confronti dell'obbligato al pagamento.

<sup>3</sup>L'anticipo è sospeso quando i genitori tornano a convivere.

#### **Artt. 28 – 31**

Abrogati

#### **Art. 31d cpv. 5**

<sup>5</sup>Se l'inosservanza è imputabile al beneficiario, l'ammontare della prestazione può essere ridotto o il versamento sospeso, nei limiti dell'art. 23.

#### **Art. 32**

Abrogato

#### **Art. 33**

#### **Obbligo di rimborso**

##### **a) In generale**

Le prestazioni assistenziali corrisposte a maggiorenni vanno rimborsate:

- a) quando vengono effettuati dei versamenti a titolo di anticipo su prestazioni assicurative non ancora corrisposte, al momento in cui tali prestazioni saranno esigibili. L'autorità può parimenti esigere che le si versino direttamente gli arretrati (art. 32 Laps);
- b) in caso di acquisizione di una sostanza rilevante;
- c) in caso di eredità lasciata dal beneficiario deceduto.

#### **Art. 34**

Abrogato

### **Art. 36**

- d) **Prestazioni ottenute indebitamente** Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all'art. 26 Laps.

### **Art. 41**

**Disposizioni procedurali per il rimborso e il regresso**

- a) **Procedura**

<sup>1</sup>Il diritto di rimborso viene fatto valere mediante decisione nei confronti del beneficiario della prestazione assistenziale.

<sup>2</sup>Il diritto di regresso viene esercitato mediante azione civile davanti al giudice ordinario secondo la procedura prevista dal Codice civile svizzero.

### **Art. 42**

- b) **Prescrizione**

Il diritto di rimborso e l'azione di regresso si prescrivono dopo un anno dal giorno in cui l'Autorità cantonale ha avuto conoscenza dei diritti dello Stato e, in ogni caso, dopo cinque anni dal giorno in cui la prestazione assistenziale è stata corrisposta.

### **Art. 47**

Abrogato

### **Art. 48 cpv. 2**

- a) stabilisce la soglia d'intervento di cui all'art. 19;
- b) decide sulle domande d'assistenza e su ogni prestazione assistenziale in genere, come pure sulle relative modificazioni;
- c) vigila sull'attività degli organi ad esso subordinati in materia d'assistenza;
- d) emana le decisioni di rimborso e promuove le azioni di regresso, rappresenta lo Stato nelle relative cause giudiziarie in materia di assistenza, ed è l'Autorità competente a stare in giudizio, secondo l'articolo 329 del Codice civile, contro i parenti tenuti a obblighi assistenziali.

### **Art. 51**

**Ruolo del Comune**  
1. **In generale**

Il Comune partecipa alla politica del sostegno sociale e dell'inserimento assumendo compiti di:

- a) informazione e consulenza;
- b) aiuti puntuali; ai sensi dell'art. 53, cpv. 2;
- c) spese di sepoltura;
- d) inserimento.

## **Art. 52**

### **2. In particolare a) Informazione e consulenza**

<sup>1</sup>Il Comune:

- a) informa il cittadino sulle prestazioni assistenziali e sulle altre prestazioni sociali prioritarie erogate dal Cantone sulla base della Laps, e sulle condizioni per accedervi;
- b) mette a disposizione del richiedente la documentazione e i moduli utili per l'inoltro delle domande di prestazioni sociali cantonali tramite gli sportelli predisposti a tal fine dal Cantone e dai Comuni;
- c) aiuta il richiedente ad accedere a tali sportelli ed a procurarsi i documenti richiesti per certificare il suo diritto alle prestazioni;
- d) viene informato dal Cantone sui cittadini residenti nel Comune che sono a beneficio di prestazioni assistenziali, e coadiuva i servizi cantonali nelle indagini che si rendessero necessarie per verificare le condizioni economiche e personali che legittimano la continuità di tali prestazioni;
- e) può assumere, d'intesa con i servizi cantonali preposti, il compito di erogare al beneficiario la prestazione assistenziale assegnata dal Cantone, ricevendone poi il rimborso integrale.

## **Art. 53**

### **b) Aiuti puntuali**

<sup>1</sup>Il Comune informa il cittadino che richiede prestazioni puntuali sulle organizzazioni private che gli possono offrire il sostegno necessario, e lo aiuta ad inoltrare la relativa richiesta.

<sup>2</sup>Il Comune può assumere in proprio la responsabilità e l'onere finanziario di richieste puntuali di sostegno sociale presentate da suoi cittadini in situazione momentanea di bisogno.

## **Art. 54**

### **c) Spese di sepoltura**

Il Comune provvede alle spese di sepoltura di suoi cittadini non beneficiari di prestazioni assistenziali cantonali, deceduti senza lasciare risorse sufficienti a coprire tali spese. È riservato il regresso su parenti tenuti all'obbligo di assistenza secondo l'art. 328 del CCS.

## **Art. 55**

### **d) Inserimento**

<sup>1</sup>Il Comune si adopera per offrire ai suoi cittadini beneficiari di prestazioni assistenziali cantonali contratti di inserimento sociale e professionale ai sensi del Capitolo IIa della presente legge nella sua amministrazione, nei suoi istituti o nelle sue aziende, o in aziende e istituti consortili.

<sup>2</sup>Nel caso di contratti di inserimento professionale che si svolgono nell'amministrazione o nelle aziende del Comune, esso assume le corrispondenti spese organizzative e di inquadramento, come pure una quota del costo del lavoro (salario sociale corrisposto al beneficiario e relativi oneri sociali) pari, al minimo, agli oneri sociali a carico del datore di lavoro.

**Art. 56**

Abrogato

**Art. 57**

Abrogato

**Art. 59**

<sup>1</sup>La domanda di prestazioni assistenziali deve essere presentata secondo la procedura coordinata di applicazione della Laps.

<sup>2</sup>Il richiedente può farsi rappresentare da una persona di sua fiducia.

**Art. 60**

<sup>1</sup>Abrogato

<sup>2</sup>Il Dipartimento decide sulle domande di prestazioni assistenziali: la decisione motivata in forma scritta e con l'indicazione dei rimedi giuridici è notificata al richiedente o al suo rappresentante legale.

**Art. 61**

Decorrenza

<sup>1</sup>Il diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali e dell'anticipo alimenti decorre dal primo giorno del mese in cui è depositata la domanda.

<sup>2</sup>L'autorità competente può tuttavia, per un periodo limitato, effettuare versamenti retroattivi di prestazioni assistenziali speciali e di prestazioni assistenziali ordinarie se le circostanze o il particolare stato di bisogno del richiedente lo giustificano.

**Art. 62**

Abrogato

**Art. 63, cpv. 2**

Abrogato

**Art. 64**

Abrogato



### **Art. 65**

#### **Rimedi di diritto**

<sup>1</sup>Contro la decisione concernente l'erogazione, il rimborso e la restituzione di prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritto di cui all'art. 33 Laps.

<sup>2</sup>Contro la decisione concernente l'erogazione e la restituzione dell'anticipo alimenti è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di trenta giorni. Si applica la legge di procedura per le cause amministrative.

### **Art. 69**

Abrogato

## **II. - Entrata in vigore**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.

